

N. 3356

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA,  
PETTINATO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO,  
SARTO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1998**

—————

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 settembre 1997,  
n. 313, relativamente al regime speciale per il settore agricolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La dichiarazione di Cork del 9 novembre 1996, relativa alla gestione comune dei territori agricoli europei, dice che i piccoli produttori «...vanno tutelati, favoriti ed incentivati per l'alto valore civile ed il prezioso ruolo sociale che ricoprono, quali tutori e custodi della qualità, della amenità dei paesaggi e delle tradizioni rurali in difesa dell'ambiente...».

Tutta l'agricoltura mediterranea è basata sulle piccole aziende che nel presidio del territorio, della tutela dell'ambiente, nella conservazione della biodiversità, del patrimonio genetico, delle produzioni con alto valore aggiunto, svolgono una funzione insostituibile, che ha ricadute positive su tutta la collettività.

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, stabilisce il limite di 5 milioni sopra il quale scatta l'obbligo, per una enorme massa di piccoli contadini, della tenuta di libri contabili IVA. Anche se le dimensioni e le produzioni aziendali si attestano sui valori dell'autoconsumo, i produttori saranno gravati di ulteriori costi che, assieme ai contributi dovuti all'ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), registro delle imprese, tenuta dei registri e degli adempimenti sanitari, assorbiranno gran parte dei ricavi. Che le attività agricole in regime di esonero possano favorire operazioni elusive non risponde al vero essendo il regime IVA agricolo, compensativo - cioè IVA a credito e IVA a debito - che non genera nè cre-

dito nè debito, e la dichiarazione annuale IVA chiude a zero. Nè lo Stato deve al coltivatore, nè il coltivatore allo Stato. L'elusione potrebbe verificarsi da parte del commerciante, ristoratore o altro, che acquistando dal produttore agricolo potrebbe rivendere al dettagliante, in nero. Qui l'elusione.

Quindi non si può penalizzare l'agricoltore se altre categorie evadono.

La denuncia dei redditi per i coltivatori si basa sul reddito agrario e domenicale e non sul fatturato e ciò vale per tutti gli agricoltori ad eccezione delle società agricole.

Con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si penalizzano ancora di più proprio gli agricoltori che sono più in difficoltà perchè, in caso di passività, l'imposta viene calcolata in base agli interessi passivi pagati alle banche, sui costi del personale e delle collaborazioni. Così tutti quelli che hanno la partita IVA, inferiore ai dieci milioni, tendono a chiuderla in modo da non essere assoggettati a ulteriori incombenze burocratiche dovute all'IRAP. Un coltivatore da questo sistema fiscale non trae nessun beneficio: vende magari per *hobby* il prodotto, ma svolge una funzione sociale che, specialmente in collina e montagna, è anche l'unica forma di manutenzione ambientale ancora esistente e che raramente riceve qualche aiuto pubblico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 1, capoverso 6, primo periodo, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, le parole «cinque milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «venti milioni di lire».

2. All'articolo 5, comma 1, capoverso 6, secondo periodo, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, le parole: «quindici milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «venti milioni di lire».

